

Cassazione civile sez. I - 07/09/2025, n. 24728

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale per i minorenni di Napoli con sentenza n. 90/2021 dichiarava lo stato di adottabilità delle minori Mo.Re. e Mo.Wi., nate a G il (Omissis), dichiarando la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale e interrompendo i contatti di quest'ultima con le figlie.

Avverso tale pronuncia proponeva appello Mo.Ro.

La Corte territoriale, acquisite relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali, sentiti gli affidatari delle minori, disposta CTU e convocato il consulente dell'Ufficio per rendere chiarimenti, respingeva l'impugnazione.

In primo luogo la Corte d'Appello riteneva che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il primo giudice aveva correttamente valutato i fatti posti a fondamento della condotta abbandonica ascritta alla Mo.Ro., evidenziando che la valutazione del Tribunale si era basata su più elementi fattuali oggettivi, emersi dalle verifiche effettuate successivamente alla segnalazione del servizio sociale dell'azienda ospedaliera, in cui era stata ricoverata la piccola Mo.Re. In particolare: la Mo.Ro., come dalla stessa riferito, all'arrivo in Italia nel 2017, in stato di gravidanza, era stata accolta dalla struttura di accoglienza straordinaria denominata Freedom in Mugnano di Napoli; il 13/09/2017 erano nate le due figlie gemelle; dopo avere ottenuto il 07/10/2019 il riconoscimento dello status di rifugiata unitamente alle figlie, veniva trasferita presso la struttura SPRAR Siproimi gestita prima da Aics in E e poi dagli enti locali; la donna veniva inserita in un progetto che prevedeva plurimi interventi, proprio tenuto conto delle fragilità connesse al vissuto di violenza dalla stessa riferito e delle difficoltà di inserimento in un contesto profondamente diverso dal punto di vista socio culturale da quello di appartenenza; il progetto prevedeva il necessario sostegno economico, psicologico, anche attraverso l'intervento di una mediatrice culturale, oltre che sanitario, linguistico, educativo, di orientamento lavorativo e pediatrico, quanto alle figlie, di cui una con serie problematiche di salute sin dalla nascita, collocate con la madre nell'appartamento messo loro a disposizione, sebbene per un arco temporale determinato, al fine di consentire alla donna di potere gestire la propria vita e quella delle figlie valendosi del supporto dell'equipe multidisciplinare per poi giungere ad acquisire una propria autonomia; nonostante gli

interventi di supporto predisposti a beneficio della Mo.Ro. e delle figlie ed i benefici iniziali conseguiti (legati in particolare al sostegno psicologico, poi interrotto a causa della pandemia, cfr. la relazione del 30/07/2020), successivamente al collocamento delle figlie in casa famiglia, ella aveva deciso di abbandonare tale opportunità il 01/10/2020 e di procedere, come dalla stessa riferito nell'atto di appello, "in autonomia" per potersi ricongiungere alle figlie, sebbene avesse dichiarato in quella stessa data al Tribunale per i Minorenni di avere intenzione di lasciare lo Sprar dopo avere acquisito una propria autonomia economica in un arco temporale di sei mesi unitamente al proprio attuale compagno (unione dalla quale poi sarebbe nata la quinta figlia nel 2022); dalle relazioni in atti, emergeva che la giovane donna, ancor prima di abbandonare il progetto, aveva preso parte in maniera discontinua alle attività previste ed all'aggiornamento del piano individualizzato, oltre ad essersi rifiutata di iniziare un percorso presso l'Asl Salute Mentale, al quale l'aveva indirizzata la psicologa (cfr. le relazioni del 7 e dell'8/10/2020 dell'Aics); a prescindere dalla descrizione resa degli operatori del 118, quando intervennero presso lo Sprar di Ercolano (la bambina fu trovata sola sul divano e agitata e la madre era apparsa noncurante e distaccata), allertati a causa dalla emorragia oculare all'occhio sinistro della piccola, successivamente al ricovero, i sanitari ritenevano necessario effettuare accertamenti ulteriori non solo con riferimento al danno oculare, ma anche con riguardo ad altri profili inerenti alla salute della bimba (nutrizionali, ortopedici e sviluppo psicomotorio, cfr. il referto e la relazione dell'11/05/2020); sebbene il medico legale che effettuò gli accertamenti successivamente a una seconda frattura scomposta al femore sinistro patita dalla bimba, mentre era ricoverata, avesse ricondotto, sulla base degli elementi circostanziali disponibili, l'infortunio ad una genesi accidentale (il procedimento penale fu infatti archiviato), quanto accaduto indicava una scarsa vigilanza ed attenzione per la piccola; dalla citata relazione, inoltre, si evinceva che già nel mese di aprile precedente lo Sprar di E aveva segnalato ai servizi sociali una "condizione di incuria e malnutrizione con scarsa igiene nei confronti della piccola" (cfr. la relazione in atti del dott. Di.Lo.); all'ingresso delle bimbe in casa famiglia, la figlia Mo.Wi., affidata all'epoca temporaneamente ad una amica della madre (quest'ultima era in ospedale con l'altra figlia) era stata rinvenuta in condizioni igieniche precarie, utilizzava il pannolino durante la notte e durante il giorno si recava in bagno ogni dieci minuti, aveva un ritmo di sonno/sveglia non regolare, mangiava con voracità ed analogo atteggiamento manifestava in ordine al possesso di giochi o nella ricerca di attenzioni da parte degli

operatori.

Anche la sorella Mo.Re., dopo essere stata dimessa dall'ospedale, dove era stata ricoverata ed assistita dalla madre, era stata trovata in condizioni igieniche non ottimali, con serie problematiche di salute e denutrita (cfr la relazione del 15/07/2020); la responsabile della casa famiglia Bambù aveva descritto quanto emerso dall'osservazione della relazione fra la madre e le figlie, nel corso degli incontri protetti, avvenuti anche in presenza, sebbene compatibilmente con l'emergenza sanitaria all'epoca in essere; nelle citate relazioni, veniva rappresentato l'affetto manifestato dalla donna per le figlie ed il tentativo di relazionarsi con loro, cercando di richiamare l'attenzione delle bimbe, all'epoca di tre anni, inizialmente con l'uso del telefono cellulare e poi con i giochi ivi presenti (cfr. in particolare la relazione del 29/09/2020), mentre più complessa si era rivelata l'interazione ovviamente nel caso della videochiamata (cfr. la relazione del 10/12/2020), in cui la donna si limitava ad osservare le figlie, provando dispiacere quando non riusciva ad entrare in sintonia con le figlie;

le bimbe, in ogni caso, secondo quanto riferito degli operatori della casa famiglia, si erano subito ben integrate nella struttura comunitaria e non avevano mai chiesto della madre (ciò veniva sottolineato in tutte le relazioni, da ultimo in quella del 24/03/2021, dove si sottolineava anche che spesso Mo.Re. avesse pianto e si fosse irrigidita al contatto fisico con la madre, reazione che la piccola avrebbe spiegato agli operatori dicendo "mamma monella bua gamba "e la sorella avrebbe aggiunto "bum bum vicino al muro"); dalla relazione del 31/03/2021 degli operatori sociosanitari operanti presso il comune di Gricignano di Aversa, dove la ricorrente si era successivamente trasferita unitamente al compagno, si evinceva che nel corso dei cinque colloqui sostenuti presso l'Uomi, con il supporto di un mediatore culturale, superata la diffidenza iniziale, la signora aveva saputo "maturare un atteggiamento autoriflessivo, mostrando di riuscire a riconsiderare la gestione della propria maternità in considerazione delle differenze culturali e della difficoltà di integrazione sociale" e nell'unico incontro con le bimbe ivi tenuto aveva cercato di sollecitare le figlie in giochi, disegni e nella numerazione;

la donna, già madre di due figlie lasciate in Nigeria alle cure della nonna paterna, per quanto avesse dichiarato di essere affettivamente legata alle figlie gemelle (di tanto si dà atto anche nella relazione da ultimo menzionata) e pur avendo cominciato a riflettere sul ruolo ricoperto, non aveva, tuttavia, elaborato alcuna progettualità concreta in termini di accudimento delle figlie, non solo materiale stante l'assenza di un contesto abitativo e

lavorativo idoneo ad accogliere le bimbe, ma anche di comprensione dei reali bisogni di queste ultime nel loro percorso di crescita, che certamente non potevano attendere tempi indefiniti di recupero da parte della stessa delle criticità emerse nella funzione genitoriale. La Corte d'Appello evidenziava, dunque, che il Tribunale, sulla base di tali complessive evidenze processuali aveva ritenuto rispondente all'interesse delle minori adottare la pronuncia di adottabilità, non avendo riscontrato, nel caso di specie, nonostante gli interventi di sostegno messi in atto, e pur nella consapevolezza del difficile vissuto della donna, le condizioni che consentissero alle piccole di potere ricongiungersi al nucleo familiare di origine.

La stessa Corte richiama, quindi, le risultanze delle indagini peritali svolte da lei stessa disposte, dando in tal modo seguito agli approfondimenti sollecitati dalla madre delle bambine, ritenuta esauriente quanto ai quesiti posti, senza necessità di espletare ulteriore istruttoria al riguardo, evidenziando che si era articolata in un percorso costituito da più colloqui clinici con la Mo.Ro., pur senza la somministrazione di test, perché elaborati sulla popolazione italiana come dalla stessa chiarito all'udienza del 09/02/2024, oltre a due incontri con le bimbe, collocate dal 2021 presso una famiglia affidataria.

La menzionata Corte rilevava che la Mo.Ro., nel corso dei colloqui con l'esperta, svoltisi tutti alla presenza di una mediatrice culturale ad eccezione del primo (gli argomenti trattati nel primo incontro erano stati comunque ripresi nei colloqui successivi), aveva esposto: la propria difficile vicenda personale (le difficoltà economiche della sua famiglia di origine; le condotte violente del padre delle prime due figlie, lasciate in Nigeria, alle quali inviava Euro 100,00 mensili grazie all'aiuto del compagno; la nascita delle figlie gemelle da una breve frequentazione con un altro uomo; il non facile rapporto con la responsabile dello Sprar che, secondo la ricorrente, voleva adottare le sue figlie); il legame sentimentale con lo stesso compagno da circa quattro anni, dalla cui unione era nata il 27/05/2022 la quinta figlia, Sonia; la cura con cui accudiva le figlie, che non aveva mai picchiato.

La Corte d'Appello ricordava, inoltre, che il CTU aveva sentito la psicologa della cooperativa Dedalus, alla quale la donna si era rivolta anche per sostenere un corso di lingua italiana, la quale aveva evidenziato la costanza e precisione della Mo.Ro. nel seguire il percorso intrapreso, ritenendo che la stessa avesse delle risorse sufficienti, se ben seguita, a raggiungere obiettivi adeguati alla genitorialità e che una valutazione procrastinata, in merito alle difficoltà abitative e di lavoro incontrate, avrebbe consentito di apprezzare dei miglioramenti.

La medesima Corte d'Appello rilevava che la CTU aveva evidenziato che le minori, nel corso degli incontri avuti con il CTU, erano apparse unite, vivaci e socievoli, orientate nel tempo e nello spazio, anche se Mo.Re. aveva un linguaggio non propriamente adeguato all'età dello sviluppo, a differenza della sorella, oltre che difficoltà visive e motorie. Il consulente dell'Ufficio non era riuscito, tuttavia, a somministrare alle piccole il test (TFU) per la difficoltà di entrambe a mantenere l'attenzione e a rispettare la consegna. Le minori, inoltre, avevano avuto difficoltà a recuperare i ricordi, evidenziando deficit di attenzione, agitazione psicomotoria e difficoltà di accesso alla sfera emotiva, sebbene fossero apparse nel contesto peritale fiduciose nel relazionarsi con gli adulti e nell'esplorazione degli spazi che le circondavano. In particolare, il consulente rilevava che le bimbe non avevano mostrato alcun ricordo della madre biologica e nessun tipo di legame, ma non era stato possibile verificare se tanto fosse ascrivibile ad un'assenza di ricordi o a meccanismi di difesa messi in atto dalle stesse. Dall'analisi congiunta dei colloqui clinici e dalle informazioni acquisite, oltre che dall'osservazione delle dinamiche relazionali, secondo l'esperta, mancava nella Mo.Ro. la capacità riflessiva rispetto all'accaduto, impedendole di vedere, valutare e modificare qualsiasi tipo di errore commesso nella gestione delle figlie attribuendo all'esterno ogni responsabilità. Anomalie erano state riscontrate anche rispetto all'esame della realtà, atteso che ella sottovalutava le proprie difficoltà economiche, abitative e di inserimento sociale, essendo certa di potere provvedere al mantenimento di tutte le cinque figlie in Italia. La consulente, pertanto, riteneva che la Mo.Ro. necessitasse ancora di un lungo percorso di implementazione delle capacità genitoriali prima di potersi occupare in maniera autonoma e sufficientemente adeguata delle proprie figlie.

La Corte rilevava che le ultime informazioni acquisite presso il servizio sociale di San Cipriano D'Aversa, dove l'appellante si era da ultimo trasferita unitamente al nucleo familiare (in precedenza domiciliava in Casal di Principe in una abitazione inadeguata), rappresentavano una situazione socio ambientale migliore di quella precedente (il nucleo viveva ora in un bilocale locato e l'ultima figlia era apparsa in buona salute ed in regola con le vaccinazioni), aggiungendo che la Mo.Ro. aveva riferito di lavorare a tempo determinato come cuoca con un compenso pari ad Euro 900,00 mensili ed il compagno in un negozio di cinesi con una retribuzione di Euro 800,00 mensili, che consentiva loro di provvedere alle necessità dell'attuale famiglia.

Ciò non di meno, a fronte dei miglioramenti riscontrati dal punto di vista abitativo e

lavorativo, la Corte d'Appello, d'accordo con il CTU, riteneva che permanevano nella donna le criticità connesse alle competenze genitoriali, non avendo ella mostrato, come emerso dagli approfondimenti peritali, la capacità di analizzare le difficoltà incontrate in passato nella gestione delle figlie, né aveva evidenziato una consapevolezza adeguata in ordine alla crescita delle bambine (alle quali si aggiungeva l'ultima nata), certamente complessa sia per l'età che per le problematiche che ciascuna di loro presentava. La mancanza di consapevolezza della complessità della situazione, come spiegato dalla consulente, rendeva difficile ipotizzare che ella potesse riuscire "a mettere in campo le strategie necessarie" a tutelare in maniera adeguata lo sviluppo psicoaffettivo ed evolutivo delle bimbe. Del resto, ella non aveva indicato alcun progetto concreto in merito all'accudimento ed accoglienza delle figlie Mo.Wi. e Mo.Re., alle modalità attraverso le quali ella intendeva farsi carico delle esigenze educative e di cura delle bambine, che necessitano di essere inserite in un contesto familiare accudente ed attento al loro benessere e crescita. Il lungo percorso di cui necessitava ancora oggi la Mo.Ro. per acquisire competenze genitoriali adeguate a potere occuparsi delle figlie (valutazione espressa anche dalla psicologa della cooperativa Dedalus, laddove aveva sottolineato che "solo se ben seguita" la Mo.Ro. avrebbe potuto raggiungere obiettivi adeguati alla genitorialità), avrebbe una durata non compatibile con le necessità di crescita delle bambine, che avevano ormai sette anni. La Corte d'Appello aggiungeva che non erano state individuate figure vicariali in ambito familiare che potessero supportare la donna.

Anche in ordine alla interruzione dei rapporti madre-figlie in fase antecedente all'adozione, la menzionata Corte riteneva che, nella fattispecie, l'inidoneità riscontrata nell'unico genitore delle minori per la condotta abbandonica al medesimo ascritta e la conseguente pronuncia dello stato di adottabilità emessa comportava l'interruzione dei rapporti con il genitore.

Né poteva, per la Corte di merito, essere utilmente valutata la possibilità di un'adozione mite, la quale presuppone una situazione cd. di "semiabbandono", in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo, che non è opportuno cancellare totalmente, situazione che non era sussistente nel caso di specie, alla luce di quanto delineato, considerato l'interesse delle gemelline, che necessitavano, anche per l'età e le loro condizioni, di un contesto familiare accudente ed attento al loro benessere e alla loro crescita, a fronte della riscontrata incapacità della madre di provvedere ad allevarle e curarle, non recuperabile in tempi compatibili con

l'esigenza delle figlie di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica.

Avverso tale decisione la madre delle bambine ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di doglianza.

Si è difesa con controricorso la curatrice speciale delle minori.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 44, comma 1, lett. d, L. n. 184 del 1983 (p. 20 del ricorso per cassazione).

La ricorrente ha, in particolare, illustrato l'evoluzione interpretativa che ha riguardato l'art. 44, comma 1, lett. d, L. n. 184 del 1983, in riferimento alle ipotesi in cui non vi è una vera e propria situazione di abbandono (ma semmai di semiabbandono), e ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU sul diritto al rispetto alla vita familiare, sancito dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In tale quadro, la donna ha dedotto che ad essa non poteva imputarsi alcun comportamento abbandonico delle due figlie minorenni, tant'è che aveva inteso volontariamente intraprendere, a cagione del breve tempo in cui si sarebbe concluso il progetto rieducativo presso il SPRAR, un diverso percorso, più lungo e più completo, presso la Cooperativa Dedalus, maggiormente idoneo a un suo recupero e integrazione, se non altro per la maggior durata e completezza, criticando il rilievo negativo dato dalla Corte territoriale all'interruzione del progetto SPRAR, inizialmente avviato, sostituito dall'avvio di un altro percorso presso la cooperativa Dedalus, caratterizzato da una più lunga e sicura durata.

Proprio per questo la ricorrente aveva chiesto un supplemento d'indagine peritale, al fine di accertare la sua capacità genitoriale in conseguenza di tale percorso, non disposto senza adeguata motivazione, mentre la Corte avrebbe dovuto tenere conto che si trattava di donna "vittima di tratta", situazione che la Corte EDU considera come richiedente un comportamento cd. "qualificato".

In altre parole, proprio a cagione d'una particolare e dolorosa vicenda personale, il giudice avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione prima di dichiarare lo stato di adottabilità, soprattutto nell'esame degli effetti di quei percorsi di rieducazione e inserimento sociale che la donna aveva avviato di sua iniziativa.

Secondo la ricorrente, inoltre, non erano state esaustive le risposte del perito, tanto che,

non solo la ricorrente, ma anche il Procuratore Generale e la curatrice avevano richiesto un ampliamento della CTU, che la Corte d'Appello non ha voluto ammettere.

Alcuni elementi utili erano, comunque, stati acquisiti dal CTU, che, in particolare, aveva riportato le dichiarazioni della psicologa della cooperativa Dedalus, dalla quale emergevano quei miglioramenti e quell'impegno personale talmente tanto sufficienti, se non incoraggianti, da suggerire proprio l'approfondimento peritale chiesto e non disposto.

2. Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati.

2.1. Come già affermato da questa Corte, il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. L. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d, della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro. Ciò non toglie che, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è possibile verificare se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con i genitori naturali debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, fino ad escludere lo stato di abbandono, lasciando che, comunque, venga previsto, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione minore (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28371 del 29/09/2022).

La possibilità di valutare la scelta di un'adozione mite, in luogo di quella piena, presuppone, dunque, l'accertamento dell'insussistenza di un vero e proprio stato di abbandono del minore.

Diversa dall'adozione mite è, invece, la pronuncia che accerti lo stato di abbandono - e dunque l'adottabilità del minore - ma, nell'assumere i provvedimenti nell'interesse del fanciullo, in applicazione dell'art. 19, comma 2, L. n. 184 del 1983, consente il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine.

Com'è noto, la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore è consentita solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali, idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/04/2016).

Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la dichiarazione di adottabilità è una misura estrema, che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità di assistenza morale e materiale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo

dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 L. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto (Cass., Sez. U, Sentenza n. 35110 del 17/11/2021).

La dichiarazione di adottabilità, in sintesi, richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali (e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, ove esistenti), al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando la possibilità di procedere a un'adozione mite e, comunque, verificando le condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23320 del 29/08/2024).

La natura non assoluta, ma bilanciabile, del diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, quale tessuto connettivo della sua identità, impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori (e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore) e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24717 del 14/09/2021).

In presenza di criticità, dunque, il giudice di merito deve prioritariamente verificare il compimento di interventi di sostegno diretti a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, o comunque la fattibilità degli stessi, e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20948 del 30/06/2022).

2.2. Nel caso di specie la Corte d'Appello non si è adeguata ai principi appena enunciati.

L'accertamento della condizione di abbandono morale e materiale è stata fondata sull'esistenza dei limiti personali della ricorrente, ritenuti incidenti sulle capacità genitoriali della donna, ove esercitate in autonoma, sulla base di una rappresentazione astratta dei menzionati limiti, compiuta, inoltre, senza sperimentare se davvero si trattasse di limiti che, con il mantenimento degli interventi di supporto e la continuazione del percorso già avviato, su iniziativa della stessa ricorrente, avrebbero comunque consentito alla donna il raggiungimento di significativi progressi, come pure affermato dalla psicologa della cooperativa Dedalus, sentita dal CTU nel corso delle operazioni peritali, e confermato dai miglioramenti riscontrati dalla Corte d'Appello, con riferimento alle condizioni abitative,

lavorative e di vita della stessa.

L'impegno mostrato dalla donna nel percorso in atto e i miglioramenti registrati dalla stessa Corte d'Appello non consentono di giustificare la dichiarazione di adottabilità, quale soluzione definitiva, possibile solo a fronte di una stabilizzata situazione di inadeguatezza genitoriale grave, non rimediabile in tempi compatibili con gli interessi delle minori, essendo la Corte d'Appello tenuta a valutare in concreto il percorso in atto e il risultato dello stesso e, con esso, la possibilità una statuizione diversa, quale potrebbe essere un'adozione mite o, comunque, un'adozione piena ma aperta, in grado di conservare il mantenimento dei rapporti tra madre e figlie.

3. Il motivo deve, pertanto, essere accolto, sia pure nei termini sopra evidenziati, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

4. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Napoli anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2025.